



largata" del 1990-1991, organizzata a definire la materia delle rapine ai "TIR"); - l'imputato è risultato portatore di rilevanti interessi personali nella gestione illecita degli appalti pubblici, in ciò ravvisandosi un apprezzabile riscontro di condivisione della finalità preventiva di eliminazione del dott. Falcone, e quindi, di consenso all'esecuzione del disegno criminoso, pur se prevista con le modalità strategistiche attuate.

Col ricorso (sottoscritto dagli avv.ti Limiti e Salerno) si evidenzia come il Giuffrè sia risultato assolto, in sede di merito, dalle imputazioni relative all'omicidio dell'on. Lima e si adduce nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., sostenendosi come indebitamente sia stato ipotizzato il ruolo dell'imputato quale capo del mandamento (la cui titolarità permaneva in capo all'Intile, seppure detenuto) sulla base di incerti e contraddittori riferimenti dei collaboratori e deducendosi l'illegittimità della presunzione di rilevante consenso alternativamente fornito prima dell'inizio della detenzione carceraria, ovvero nel corso della stessa detenzione.

Con i motivi nuovi, esposti nella memoria sotto-

h
AR-1



scritta dagli avv.ti Mazzuca e Salerno, si denun-
ziano e si specificano i motivi di illegittimità
dell'affermazione di colpevolezza, in quanto: 1 -
posto che il titolo del concorso morale è stato in-
dividuato nella presunzione di appartenenza alla
Commissione provinciale, per il ricorrente è rima-
sto evidente il dubbio sulla effettiva titolarità
della carica di capo-mandamento (e ciò, perché: il
titolare Francesco Intile si è suicidato, in carce-
re, in epoca ben successiva alle deliberazioni
stragistiche; soltanto il Brusca ha riportato la
presenza del Giuffrè alla riunione allargata del
1991, quando peraltro l'Intile si trovava in liber-
tà); 2 - il dubbio investe anche il profilo della
consapevolezza informativa (sul piano concreto ri-
leva che mancano riferimenti di partecipazione del-
l'imputato a riunioni deliberative e non è dimo-
strato che appunto l'informazione del progetto sia
stata fornita al Giuffrè, che, all'epoca delle ini-
ziative del Biondino, era già detenuto; nel piano
logico rileva che l'applicazione della delineata
regola informativa resta affidata a dimostrazione
di mero carattere presuntivo, tanto più emergendone
il contrasto con la ritenuta egemonia del Riina -
che così non era tenuto ad interpellare i capi-



mandamento e con la prefigurata prassi nuova della massima segretezza); 3 - è illogico ipotizzare che la consultazione informativa sia stata realizzata (con il richiamo alla correlativa motivazione valorizzata per la posizione del Farinella), dal momento che per il Giuffrè non è stata, comunque, accertata l'esistenza di un sostituto impegnato nella gestione del mandamento; 4 - la prospettazione del "tacito consenso" realizza, d'altra parte, una inaccettabile "semplificazione probatoria" della responsabilità penale, tanto più essendo emerso che all'esecuzione della strage il mandamento di Cacchamo non ha prestato alcun contributo di disponibilità di persone affiliate e di mezzi necessari; 5 - resta irrilevante la rappresentazione del movente personale, connesso all'"infausto esito... del maxi-processo" ed ai riferimenti del Siino sull'interesse del Giuffrè nella gestione illecita degli appalti, trattandosi di mera supposizione, non confortata dai riferimenti del Brusca (che ha indicato l'imputato interessato, "come tutti gli altri capi-mandamento", anche in riferimento alla prevista nomina del dott. Falcone a Procuratore Nazionale Antimafia).

A tali articolate argomentazioni è risultato corre-



lato il supporto difensivo della discussione dibattimentale, inteso, tra l'altro, a ribadire (e documentare) che: - il Giuffrè è stato irrevocabilmente assolto dagli addebiti connessi all'omicidio dell'on. Lima; - è incongruo il richiamo motivazionale alla situazione del Farinella, per il quale è stata accertata l'esistenza di un sostituto nella titolarità gestionale del mandamento; - la saldatura del circuito indiziario non è realizzata dalla individuazione di un movente "di genere", quale è quello prefigurato nella sentenza impugnata; - risultano, per ciò, estensibili i principi di valutazione probatoria enunciati nella sentenza "Lima" di questa Sezione n. 793/2001, rilevanti nel caso specifico, nel quale si è sempre ribadita come vigente la regola del valido dissenso per mancata espressa dissociazione (e, conseguentemente, in mancanza di relativa prova, si è ritenuta la rilevante partecipazione criminosa).

Le questioni sollevate, sostanzialmente convergenti a rappresentare la violazione della disciplina di valutazione probatoria in tema di concorso morale dei capi-mandamento (e, in particolare, di quelli detenuti) e ad evidenziare le contraddizioni del relativo procedimento motivazionale, risultano fon-



date, per quanto proprio per la posizione del Giuffrè l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sul criterio di "semplificazione" dimostrativa già sanzionato con l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di merito nel procedimento per l'omicidio dell'on. Lima. Ed è, pertanto, sufficiente il richiamo al principio che ne è rimasto sancito e che, in premessa, si è condiviso per pervenire ad analoga pronunzia nei confronti del Giuffrè, come imputato per la strage di Capaci, nei confronti del quale resta, comunque, incensurabile la puntuale ed esauriente disamina delle dichiarazioni collaborative (che lo hanno individuato come effettivo gestore del mandamento di Caccamo). Ne è risultata svalutata la prospettazione di esclusive funzioni gestionali esercitate dal capo-mandamento "formale" Francesco Intile (e, anzi, proprio i risultati di tale disamina includono la considerazione di una contestuale dismissione delle funzioni rappresentative da parte dell'Intile). Ma sono mancati riscontri probatori apprezzabili che possano riferire all'esercizio delle funzioni stesse il consenso per l'iniziativa stragistica specifica, che possano integrare elementi di un rilevante mancato dissenso, che possano confermare l'effetti-



vità della consultazione e della informazione, che denotino, anche in oggettivo rilievo indiretto, la effettiva partecipazione morale dell'imputato.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, essendo riservato al giudice del disposto rinvio

- in libertà di indagine processuale e di valutazione, come demandategli - di procedere al nuovo esame delle risultanz^e complessive e di conformare la decisione al principio che è stato enunciato, tenendo anche conto delle specifiche convergenti allegazioni difensive, già desumibili dal primo ricorso.

17 - GRAVIANO FILIPPO.

Per l'imputato, inteso come capo-mandamento di Brancaccio, è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per il conseguente titolo di responsabilità quale mandante dei reati, contestati nei connessi soliti termini del concorso morale, ritenuto alla stregua delle dichiarazioni collaborative, che hanno rappresentato la situazione della gestione del mandamento come esercitata congiuntamente ed in via "complementare" appunto dai fratelli Graviano, Filippo ("la mente") e Giuseppe (il titolare formale della reggenza).

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione



l'adita Corte di appello ha, infatti, considerato che: - le chiamate in correità sono state correttamente valutate secondo i criteri probatori applicabili in materia, essendosi fornita giustificazione adeguata delle "incertezze" dei riferimenti del Di Matteo; - è ben significativo il riferimento del Sinacori sulla partecipazione dei Graviano alla riunione di Castelvetro (quando furono preventivate diverse modalità delle iniziative stragistiche con la previsione della "missione romana", alla quale ha personalmente partecipato Giuseppe Graviano); - il nucleo fondamentale delle dichiarazioni collaborative non risulta inficiato da marginali incertezze sulla composizione del vertice rappresentativo del mandamento; - rilevano i principi generali già enunciati della responsabilità penale dei capi-mandamento (o reggenti) in relazione alla prassi delle riunioni deliberative frazionate, al procedimento consultivo-informativo dei componenti della Commissione assenti e della formazione del consenso anche per rilevanti modi impliciti.

Il ricorso (comune a quello proposto nell'interesse di Giuseppe Calò) propone identiche questioni a quelle prospettate appunto per il Calò sul tema della inammissibilità della responsabilità morale



"di posizione" e sul richiamo dei principi desumibili dalla sentenza "Lima" (n. 793/2001 della Sez. V di questa Corte) in ordine alla necessità di dimostrazione probatoria dell'effettività - in termini di rilevante impulso decisionale - del consenso tacito (o postumo) prestato alle deliberazioni della Commissione. E specificamente rileva a conferma che Filippo Graviano (del quale il ruolo ipotizzato è apoditticamente correlato ad "indiscussa veste di capo del mandamento di Brancaccio unitamente ai fratelli Giuseppe e Benedetto") non era portatore di peculiari interessi ritorsivi nei confronti del dott. Falcone; essendo stato ritenuto responsabile soltanto di associazione per delinquere di tipo mafioso e condannato alla pena di anni quattro di reclusione all'esito del "maxiprocesso".

Rilevandosi preliminarmente l'inammissibilità di censure attinenti al merito del concreto regime sanzionatorio, il motivo principale del ricorso esaminato risulta destituito di fondamento. Il procedimento valutativo delle chiamate in correità risulta, infatti, immune dai vizi denunciati già per il primo risultato di affermare nei confronti dell'imputato la sussistenza - a seguito dell'arresto di Giuseppe Lucchese - di rilevanti funzioni di



reggenza e di rappresentanza del mandamento, seppure gestite nelle precisate modalità "congiunte" e "complementari" (in contrario, si prospettano questioni rivalutative marginali, che non inficiano nella sostanza, puntualità, completezza e coerenza dell'incensurabile procedimento argomentativo della sentenza impugnata). Il corrispondente consistente indizio del concorso morale ha trovato poi, diversamente dalla posizione del Calò, il riscontro confermativo di idonei riferimenti collaborativi sulla personale partecipazione ad importanti riunioni deliberative del programma operativo stragistico^e sul coinvolgimento diretto del corresponsabile - o sostituto - mandamentale Giuseppe Graviano, personalmente impegnato nell'operazione di trasporto di materiale esplosivo dalla Contrada Rebottone di Altofonte a Capaci (laddove si intende la definitiva saldatura del circuito indiziario, non essendo ipotizzabile che un affiliato del mandamento abbia dato luogo ad un contributo certamente importante ai fini dell'esecuzione di un "delitto eccellente" senza informazione - e senza consenso - del reggente e non essendo, in particolare, configurabile la disapplicazione della "regola" correlativa, che, connaturata nelle stesse modalità esistenziali del-



Handwritten signature/initials

...l'associazione
criminosa di tipo mafioso, non consente eccezioni
di inosservanza e va ritenuta, in via principio,
vigente e non suscettibile di deroghe o di prassi
disapplicativa).

Consegue il rigetto del ricorso.

18 - GRAVIANO GIUSEPPE.

La confermata condanna alla pena dell'ergastolo è
risultata correlata all'ipotizzato concorso morale
dell'imputato, ritenuto mandante della strage e dei

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



reati connessi (per la indicata contitolarità del mandamento di Brancaccio), ed al contributo materiale fornito nel trasporto del materiale esplosivo al casolare del Troia a Capaci. L'adita Corte di appello ha, infatti, disatteso le doglianze dell'impugnazione, considerando, tra l'altro, che:

- il collaboratore Sinacori ha riferito di aver trovato a Roma (dove si era recato per la "missione" deliberata dal Riina a Castelvetro) anche Giuseppe Graviano, del quale il ruolo di reggente del mandamento si desume da molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative; - il Ferrante ha riferito che l'imputato fu impegnato a trasportare a Capaci quattro sacchi di materiale costituito da "palline di colore bianco" ("nitrato di ammonio prilled", secondo le definitive risultanze degli accertamenti peritali); - i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano parteciparono, entrambi, alla riunione di Castelvetro per la progettata "missione romana" nei confronti del dott. Falcone, dell'on. Martelli e di altri personaggi ostili a Cosa Nostra, poi accantonata.

Il primo motivo del ricorso in esame attiene a dedotta violazione della disciplina combinata dell'art. 24/2 Cost. e dell'art. 178 lett. C) C.P.P.,



connessa ad illegittimità delle operazioni di registrazione ed ascolto di conversazioni intervenute tra l'imputato ed il difensore avv. Domenico Salvo (per concordare le modalità della strategia processuale), prospettandosi la conseguente nullità del processo almeno per gli atti successivi al 20 ottobre 1998 per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (e per assoluta inutilizzabilità degli atti indicati) ai sensi degli artt. 103/5 e 271/2 C.P.P. Ma lo stesso ricorrente riconosce che non si tratta di conversazioni (riportate, peraltro, per "omissis") riguardanti specificamente la strage di Capaci.

Per modo che si verte in ipotesi di questione irrilevante e, quindi, inammissibile.

Il secondo motivo prospetta violazione della disciplina di cui agli artt. 110-575-577 C.P. e 192/2° e 3° comma C.P.P. e connesse carenze motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso morale nei reati contestati e ritenuti, sostenendosi che la sentenza impugnata è conseguentemente inficiata da: - "estremizzazione del teorema Buscetta" e conseguente convalida di un tipo di corresponsabilità penale "per posizione";

- mancata dimostrazione della rilevanza efficiente



della ipotizzata compartecipazione psichica, essendo irrilevanti ed inidonei i riscontri della mera solidarietà; - indebita valorizzazione della semplice presunzione di consapevolezza (indotta dall'applicazione, a carico del capo-mandamento, del ragionamento paradigmatico "non poteva non sapere" e dalla mancata individuazione di un "momento di sicura adesione" di tutti i componenti della Commissione), non più giustificata dal riscontro delle deroghe evidenziatesi in occasione di precedenti "quattro omicidi eccellenti" e dalla prassi instauratasi delle riunioni ristrette frazionate; - mancanza di riscontri individualizzanti sul trasporto del materiale esplosivo come indicato dal Ferrante e sulla rilevanza del precedente incarico riferito dal Sinacori per la partecipazione alla "missione romana".

Il terzo motivo adduce carenze motivazionali dell'affermazione del ruolo assunto dal ricorrente quale capo-mandamento di Brancaccio (al più rilevante ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 416 bis C.P.), tanto più considerandosi i riferimenti collaborativi della permanente "simpatia" associativa del Riina per il Lucchese (lo "aveva sempre nel cuore"), del quale non poteva per



ciò intendersi la cessazione della carica.

I due ultimi motivi risultano destituiti di fondamento, per quanto il richiamo al risultato della disamina delle censure proposte nell'interesse di Filippo Graviano renda già evidente che la sentenza impugnata è immune da denunciati errori giuridici e vizi logici anche per la posizione di Giuseppe Graviano, il cui livello partecipativo alla strage si articola sui riscontri delle chiamate in correità (valutate correttamente nella loro portata, come già esposto), indicativi della presenza qualificata dell'imputato (già impegnato direttamente nella prima iniziativa conseguente al programma preventivo a Castelvetro), intervenuto personalmente a perfezionare le operazioni di trasferimento del materiale esplosivo a Capaci (né vale considerare, come è stato fatto nel corso della discussione dibattimentale, che il Cancemi ed il Brusca non abbiano espresso al riguardo specifici riferimenti confermativi, posto che quelli provenienti dal Ferrante non denotano discrasie - né, per altro verso, si connotano come inattendibili - , ma rendono il racconto certo e puntuale delle modalità dell'iniziativa concreta dell'imputato, ben rilevante a dimostrare anche la consapevolezza del sottostante



disegno criminoso e, quindi, del rilevante concorso morale nella strage di Capaci).

L'infondatezza degli ultimi due motivi di gravame lascia prevalere la dichiarazione di rigetto del ricorso.

19 - GRECO CARLO.

Ne è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo, quale mandante dei reati contestati a ragione della ritenuta qualità di sostituto del capo-mandamento (Pietro Aglieri) della Guadagna - o S. Maria di Gesù - , essendosi tra l'altro considerato, a confutazione di proposte doglianze, che:

- le chiamate in correità (indicative della effettiva contitolarità gestionale del mandamento) sono state correttamente valutate alla stregua dei principi applicabili in materia (né rilevano in contrario gli adottati profili di reticenza delle dichiarazioni del Cancemi);
- il mancato riferimento della presenza del Greco (del quale è emersa la titolarità di un ruolo preminente - e non subalterno - nella cogestione del mandamento), nella riunione del febbraio 1992, comporta soltanto che, secondo la nuova prassi instauratasi, l'imputato deve aver partecipato ad altra riunione ristretta;
- né rileva, ad escludere la rilevanza dell'idoneo consenso,



il riscontro della mancata partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage; - mentre il riferimento del Brusca sulle disposizioni di funzionamento della Commissione impartite dal Riina in epoca successiva alla strage ("in commissione ... deve venire soltanto Aglieri Pietro") conferma l'effettività del ruolo gestionale precedentemente svolto dal Greco, a carico del quale restano gli specifici elementi probatori di colpevolezza costituiti dalla preventiva consultazione-informazione (garantita dal Biondino) e dalla mancata manifestazione di dissenso apprezzabile.

Risultano proposti, nell'interesse del Greco, distinti ricorsi degli avv.ti Alfredo Gaito e Giuseppe D'Acqui, per i quali si rende opportuna la preliminare disamina dei motivi che si configurano come destituiti di fondamento.

Così, in particolare, il primo ricorso (dell'avv. Gaito) adduce profili di invalidità del procedimento di acquisizione probatoria, correlata a violazione della vigente disciplina del "nuovo processo", in riferimento alla previsione dell'art. 64, comma 3° bis, C.P.P., immediatamente applicabile anche nel giudizio dinanzi a questa Corte ai sensi



dell'art. 26, 1° e 5° comma, della Legge n.63/2001, posto che per l'applicabilità della regola enunciata (di inutilizzabilità delle dichiarazioni - "su fatti che concernono la responsabilità di altri" - , laddove non risultino precedute dall'avvertimento che il dichiarante "assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone") vale il riferimento al momento della decisione, non già a quello dell'assunzione come specificamente ribadito con la memoria difensiva depositata.

Al riguardo non si ravvisano ragioni apprezzabili per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in Cass. Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 40944, Calafato, che, in fattispecie analoga (se non identica), ha escluso l'inutilizzabilità (e, quindi, ha confermato l'utilizzabilità) delle dichiarazioni accusatorie rese dai "collaboranti" e non assunte in conformità delle regole dettate dall'art. 64 C.P.P. nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della Legge n.63/2001. E ciò in quanto proprio la previsione del quinto comma dell'art. 26 della Legge rende legittima ed appropriata l'interpretazione (conforme alla finalità legislativa perseguita già con l'identica disposizione dell'art. 1/4 del D.L. n. 2/2000,



come modificato nella legge di conversione n. 35/2000) nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo debbono essere verificate, quanto a modalità di formazione e di acquisizione, sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta.

La censura risulta, per ciò, destituita di fondamento.

Ed è parimenti infondato il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. D'Acqui, che prospetta violazione della disciplina di cui agli artt. 598-603 C.P.P. ed alla Legge n. 51/1998, connessa ad illegittimo diniego del richiesto giudizio abbreviato, essendo al riguardo sufficiente la conferma delle valutazioni contrarie diffusamente riportate, a soluzione di identiche questioni preliminari, in Cass. Sez. V n. 793/2001, Riina ed altri, ripetutamente richiamata (laddove si è riportato, in premessa, che, "sia nel regime originario, che in quello attuale, poiché la concessione del beneficio di cui all'art. 442/2 C.P.P., quale effetto sostanziale, è subordinata allo svolgimento del rito speciale, e perciò al vantaggio di speditezza che è lo scopo della sua istituzione, con sacrificio del-



l'assunzione della prova in contraddittorio, la richiesta dell'imputato ha evidente natura di atto processuale d'impulso, cui si applica la legge vigente al momento in cui è disposta"; e si è precisato che "finalmente, superate, con la novella del '99, le ragioni che avevano imposto il regime intermedio, e ripristinata la correlazione tra l'effettivo svolgimento del rito abbreviato e la diminuzione, l'articolo 4 ter L. 144/2000, di conversione del D.L. 82/2000, ha dettato disposizioni transitorie che tra l'altro autorizzano la proposizione della richiesta nei processi già in corso della sua entrata in vigore, per reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in appello, prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale disposta ex art. 603 C.P.P."; ma si è concluso che, in concreto, il giudice d'appello non avrebbe potuto svolgere il processo con rito abbreviato, pur disponendo la riapertura dell'istruttoria, non essendo entrata in vigore la disciplina transitoria). La fattispecie processuale in esame presenta connotazioni sostanziali non dissimili; e ciò comporta l'infondatezza della censura, ancora prescindendosi dalla valutazione di insussistenza eventuale dei presupposti che possano legittimare l'ammissione ~~del~~ giu-



dizio abbreviato.

I difensori ricorrenti prospettano poi doglianze, che meritano invece di essere accreditate come fondate.

Così, nel ricorso sottoscritto dall'avv. Gaito, si premette che la certezza della comunicazione informativa ricevuta dall'imputato e del suo conseguente contributo "morale" prescinde, in applicazione di una "regola" astratta, dalla necessaria dimostrazione probatoria dei presupposti della ritenuta responsabilità, in relazione a qualità di componente della Commissione provinciale, a consapevolezza del disegno criminoso, all'apporto di un apprezzabile contributo causale specifico. E si adducono profili vari di illegittimità della confermata colpevolezza, in riferimento a: - violazione dell'art. 192 C.P.P. (il procedimento argomentativo della decisione si risolve nell'apodittico sillogismo della individuazione del Greco quale reggente del mandamento e della funzione informativa espletata dal Biondino); - rilevanza della contraria disposizione del Riina (risalente a riunione tenutasi nel 1991); - illogicità del procedimento argomentativo della ritenuta informazione preventiva (correlata al rispetto della regola della collegialità); - rilievo



del mancato coinvolgimento di affiliati del mandamento nelle fasi di preparazione e di esecuzione della strage; - inidoneità del consenso (per tacito assenso), già sancita nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, oltre che di fatto confermata dalla esternazione del Riina nei confronti di Raffaele Ganci (di essere esclusivo ed effettivo responsabile della strage) e dalle indicazioni del Brusca (di non aver ricevuto informazioni per la strage di via D'Amelio); - indebita valorizzazione dell'indimostrato assioma (ovvero della presunta massima di esperienza di Cosa Nostra), per il quale i "delitti eccellenti" sono, esclusivamente ed in ogni tempo, deliberati dalla Commissione provinciale, così apoditticamente negandosi rilievo alle nuove prassi deliberative ed informative comportate dalla posizione egemonica assunta dal Riina.

Analoghe questioni solleva il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. D'Acqui, che denuncia violazioni (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., per quanto, tra l'altro, siano stati affermati i presupposti del contestato concorso morale del Greco, prescindendosi, alla stregua di inammissibile procedimento di semplificazione probatoria, dalla



verifica degli elementi significativi di volontario, cosciente ed effettivo contributo fornito dall'imputato al perfezionamento del disegno criminoso.

Tali questioni sono risultate ribadite nel corso della discussione dibattimentale, in riferimento, tra l'altro, a profili di incertezza dell'effettivo ruolo assunto nell'ambito del mandamento dal Greco (del quale, secondo il difensore, è stata affermata la responsabilità "a prescindere" dalla correlativa necessaria verifica) ed a mancata considerazione degli elementi favorevoli (quale viene prospettato essere quello costituito dal mancato coinvolgimento dell'imputato negli altri "delitti eccellenti" della complessiva strategia stragista).

L'assunzione del ruolo rappresentativo del Greco per il mandamento di S. Maria del Gesù è risultata coerentemente e puntualmente dimostrata alla stregua delle richiamate attendibili e convergenti dichiarazioni collaborative (valutate, come detto, in corretta applicazione dei criteri che regolano la materia); e, d'altra parte, il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità con-



corsuale per la strage di Capaci. Ma gli altri profili delle censure articolate dal ricorrente evidenziano la piena fondatezza per la loro sostanziale corrispondenza ai principi probatori già accreditati, in base ai quali deve essere espletata la verifica di sussistenza dei presupposti di tale responsabilità (che, per il Greco, risulta sostanzialmente ricondotta, nella sentenza impugnata, al rilievo indiziario della posizione di rappresentanza e di gestione del mandamento).

Va, perciò, dichiarato l'annullamento della stessa sentenza, demandandosi sempre al giudice del disposto rinvio il nuovo esame delle risultanze processuali per la verifica di sussistenza (ovvero di esclusione) dei necessari ulteriori convergenti elementi di convalida della rilevanza degli elementi indiziari già acquisiti, tenendosi conto del principio enunciato di ordine generale e delle questioni sollevate dal ricorrente, che non siano state ritenute infondate.

20 - LA BARBERA GIOACCHINO.

Si tratta di "uomo d'onore" della famiglia di Altosfonte, che, presente e compartecipe in tutti i passaggi nodali della preparazione e dell'esecuzione dell'attentato (che ha puntualmente ricostruito con



le sue dichiarazioni, puntuali ed attendibili, dando corso, dopo l'omicidio del padre, alla sua rilevante collaborazione), è stato condannato alla pena (così ridotta) di anni tredici e mesi undici di reclusione per effetto di riconosciuta prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori".

Col ricorso il La Barbera ha proposto questione di illegittima determinazione del concreto regime sanzionatorio, che non ha tenuto adeguato conto del relevantissimo contributo collaborativo prestato.

Ma la censura, a parte le generiche connotazioni fattuali, risulta destituita di fondamento, per quanto la sentenza impugnata renda specifica e coerente ragione dell'entità della pena comminata, specificamente (ed incensurabilmente) commisurata al rilievo positivo di tale apporto collaborativo, già valorizzato ai fini della concessione della diminuzione ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991.

Consegue il rigetto del ricorso.

21 - LA BARBERA MICHELANGELO.

E' stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo applicata a Michelangelo La Barbera per la ritenuta responsabilità a titolo di concorso morale



(in qualità di sostituto del Buscemi, capomandamento di Boccadifalco, e, quindi, di mandante dell'attentato), comprovata dalla diretta partecipazione al "brindisi di casa Guddo" a festeggiare il risultato positivo dell'azione criminosa, in ciò ravvisandosi un essenziale riscontro della personale consapevolezza e della piena adesione alla progettazione stragistica (e non si tratta evidentemente di una semplice manifestazione di connivenza, inidonea, secondo la prospettazione dell'atto di appello, a determinare effetti di rafforzamento del proposito omicidiario). A confutazione delle altre doglianze dell'impugnazione si è poi considerato il rilievo probatorio delle convergenti ed attendibili dichiarazioni collaborative, secondo i riferimenti specifici del Cancemi (sulla partecipazione del La Barbera a riunioni ristrette - a volte tenute in abitazione resa disponibile dallo stesso imputato -, compresa quella svoltasi nel febbraio 1992), del Brusca e del Ferrante (al quale riferì di non essere preoccupato per le propalazioni del Cancemi, non avendo mandato "suoi uomini al macello"), così risultando integrato l'elemento psicologico del concorso morale della strage per la connessa consapevolezza - assicurata, comunque, dal mandato infor-



mativo del Biondino - delle previste modalità di esecuzione dell'attentato.

Il ricorrente denuncia, innanzi tutto, che la sentenza impugnata è inficiata da violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 110 C.P., posto che l'affermazione percepita dal Ferrante ("i miei al macello non glieli ho mandati") indica il concreto dissenso per l'esecuzione della strage e che la mancata opposizione alla relativa determinazione non qualifica nei termini del ritenuto concorso morale i meri indizi della eventuale appartenenza all'associazione mafiosa e della partecipazione al "brindisi".

Ma, come è evidente, la censura è destituita di fondamento, per quanto le molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative siano risultate immuni da apprezzabili discrasie nella rappresentazione univoca del ruolo peculiare espletato dal La Barbera rivelato dalla sua costante presenza in occasioni essenziali di iniziative deliberative delle attività riferibili agli indirizzi programmatici della Commissione. E, d'altra parte, proprio la frase percepita dal Ferrante, nella valutazione della concatenazione logica degli elementi rilevanti, rende ragione soltanto di una occasionale (se non



involontaria) opzione tattica, manifesta contemporaneamente l'esternazione della piena consapevolezza che le modalità esecutive dell'attentato includevano il rischio concreto della strage (il "macello", nelle parole del La Barbera), che si è poi effettivamente verificata, e, al più, evidenzia una peculiare forma di condivisione "perplessa" del disegno criminoso, tanto più assimilabile ad ipotesi di consenso razionalmente ponderato (non già alla - pur rilevante - accettazione dell'ordine e, quindi, di una previsione non "appartenente" al contributo volitivo del La Barbera, come si è sostenuto nella discussione dibattimentale). Così la valutazione della sentenza impugnata, esauriente e non illogica, resta incensurabile.

Ed è parimenti infondato il secondo motivo, che sostiene carenze motivazionali della decisione per mancata considerazione del contrario interesse al progetto stragistico (si deduce, in particolare, che il La Barbera, sostituto del capo-mandamento Buscemi, non poteva non condividere la stessa contrarietà di quest'ultimo, come ipotizzata per l'omicidio dell'on. Lima). Ma la censura, di evidente prospettazione congetturale, è contraddetta dallo specifico ed esauriente ragionamento motiva-



zionale (che, sui riscontri positivi di convergenti attendibili dichiarazioni collaborative, ha individuato la concreta autonomia gestionale del La Barbera, del quale ha considerato i riscontri di un personale inserimento nel vertice decisionale di Cosa Nostra e di una presenza costante, ormai sganciata dalle posizioni e dalle indicazioni che il Buscemi abbia potuto dare, rivelata proprio dal tenore - anche letterale - della frase riferita dal Ferrante, nel suo senso indicativo di una distinta e personale autorità deliberativa).

Consegue il rigetto del ricorso.

22 - MADONIA FRANCESCO.

Inteso come capo del mandamento di Resuttana, è stato condannato alla pena dell'ergastolo nei corrispondenti profili di responsabilità penale di mandante, esclusi invece con la pronunzia emessa all'esito del giudizio di primo grado (l'assoluzione era rimasta correlata al riscontro dello stato di ininterrotta detenzione carceraria, iniziato sin dal 6 maggio 1987). La sentenza impugnata ha accolto il gravame proposto dal P.M. ed ha invece valorizzato i riscontri probatori di informazione ricevuta da parte del sostituto Francesco Di. Trapani, (ovvero per iniziativa diretta del Riina), di con-



tinuata titolarità del mandamento e di mancata manifestazione di dissenso dissociativo.

Con distinti ricorsi (il primo sottoscritto dall'avv. Anania; il secondo proposto dagli avv. ti Anania ed Impellizzeri) sono stati proposti articolati motivi, sostenendosi, soprattutto (argomento principale dei motivi aggiunti dell'avv. Anania), che l'affermazione di avvenuta informazione del Madonia attraverso il colloquio carcerario del 2 maggio 1992 col difensore avv. Marco Clementi è risultata definitivamente contraddetta dalla irrevocabile assoluzione del Clementi dai relativi addebiti.

Si sono, in particolare, prospettati motivi di:

- violazione dell'art. 110 C.P., con particolare riferimento alla assoluta mancanza di riscontri apprezzabili sulla effettività dell'informazione carceraria nei confronti dell'imputato;

- violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., in riferimento anche al rilievo congetturale dell'informazione realizzata tramite l'avv. Clementi;

- connesse carenze motivazionali, tanto più in considerazione del riferimento del Cancemi sulle diverse modalità informative dichiarate dal Riina ("per i carcerati ci penso io");



- analoghe carenze motivazionali del procedimento argomentativo della colpevolezza, essendo ormai obsoleta e superata la regola della collegialità delineata dal Buscetta (come confermato da: contrari riferimenti del Brusca; eccezioni già manifestatesi in occasione di altri "delitti eccellenti"; nuova prassi delle riunioni ristrette, caratterizzate da segretezza, compartimentazione, efficienza, autoritarismo, e così significativa dell'emergenza di un vero e proprio "direttorio" decisionale, incompatibile con la persistenza della collegialità deliberativa mafiosa; partecipazione delle stesse persone sia alla riunione di "casa Guddo" per il progetto aperto, sia alla riunione di "festeggiamento"; sostanziale limitazione della partecipazione materiale alla strage di affiliati dei soli mandamenti di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, della Noce, Porta Nuova, Brancaccio, Corleone, a conferma che le decisioni venivano definite dal Riina e dai suoi più stretti collaboratori; irrilevanza della eventuale accettazione implicita del programma associativo generale rispetto ai delitti-scopo ai fini della individuazione dei presupposti del concorso morale in tali delitti; consistenza di mero indizio attribuibile all'eventuale titolarità del mandamento;